

La Corte di Cassazione avvia una riflessione sulla legge 184/1983, “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”

Dopo la sentenza n.3572 della prima sezione civile della Corte di Cassazione con la quale i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto maturi i tempi affinché anche le persone senza un partner possano adottare bambini rimasti soli o abbandonati, e alla luce dell' acceso dibattito che si è sollevato, appare evidente che debba maturare un orientamento nuovo riguardo alla legislazione vigente, contenuta nella legge 184/1983, in parte modificata dalla legge 149/2001.

A suggerire tale orientamento è una rilettura della Convenzione di Strasburgo sui Fanciulli del 1967, la quale non esclude la possibilità dei single di poter adottare un minore, e da qui l'invito della Cassazione al legislatore italiano ad adeguarsi ai tempi.

In effetti la Convenzione non pone limiti in tal senso. I bambini hanno il sacrosanto diritto che qualcuno si assuma la responsabilità di crescerli e di assicurare loro un futuro nel mondo. Ciò è possibile per i bambini più fortunati, che hanno una famiglia, dei genitori naturali, ma per molti altri privi di genitori chi deve assumersi tale responsabilità? La Convenzione di Strasburgo sul Fanciullo non specifica quale forma istituzionale debbano avere i soggetti che devono assumere tale responsabilità e cioè se deve essere una coppia, se questa debba essere necessariamente etero e sposata o se possa essere un single. Sulla base di tali considerazioni la Corte di Cassazione ha emanato la sentenza in argomento.

Ma qual'è la ratio che ha ispirato la legge 184 /1983, che disciplina il regime delle adozioni in Italia? Quale era il modello di famiglia cui si è ispirato? Alla luce dell'esperienza e della applicazione fattane dai Tribunali “specializzati” per i Minorenni, sembrerebbe potersi dire che la famiglia, che non è la famiglia naturale, ma quella cui si affiderebbero i minori che una famiglia naturale non hanno avuto, debba avere un quid pluris, rispetto ai genitori veri. Vale a dire che, se è evidente che non si possa o debba togliere un figlio ad una madre o un padre naturale solo perchè single, la famiglia adottante deve invece essere una famiglia modello “Mulino Bianco”, composta da mamma e papà, accessoriata di bella casa, e di tutti quegli elementi che suggeriscano agli operatori una cornice bucolica, pronta per l'inserimento del minore, che ne andrà a costituirne l'ornamento più bello.

Perfettamente in linea il secco il monito dal Vaticano: “Nei procedimenti di adozione in linea generale, la priorità è il bene del bambino, che esige un padre e una madre”, ha affermato il cardinale Ennio Antonelli, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

La legge 184/1983, di fatto esige dai genitori che chiedono di adottare un bambino requisiti praticamente introvabili nelle famiglie normali. Ma, in un'epoca in cui lo stesso dettato costituzionale dell'art. 29, “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, è oggetto di riflessione socio-economica, dal momento che paritetica tutela di diritti viene riconosciuta, anche dalle legislazioni regionali in materia sociale e assistenziale, ad altri legami o situazioni di convivenza, e dal momento che la stessa legge 183 disciplina il caso in cui durante il periodo di preadozione uno dei coniugi adottanti possa venir meno, nel qual caso l'altro può singolarmente adottare, per non parlare della previsione di cui all'art. 44 della possibilità di adozione da parte di persona non coniugata, in speciali circostanze, non si comprende, o per lo meno non si comprende più l'impedimento, posto in via generale, all'adozione da parte di soggetti “single”.

Sembrerebbe, come affermava in un suo scritto sull'argomento, Cesare Garboli, scrittore e saggista contemporaneo, intellettuale aniconformista, che “il presupposto occulto della legge sia proprio la scissione tra affetto e famiglia: l'affettività non è più l'elemento primario, il più richiesto per la formazione del bambino”, anzi, il modello del bambino che cresce ad una temperatura affettiva ad alto grado termico, appare decaduto e primitivo”.

Se così fosse, se si intendesse essere buoni genitori, solo quelli del modello ispirato dal legislatore, sarebbe necessario avviare una procedura di adottabilità, ex art.12 della legge 184/1983, e sottrarre i minori alla potestà dei genitori naturali, ogni qual volta questi appaiano

ignoranti, magari non abbienti e non in grado di assicurare ai figli una vita che corra via piana e senza ostacoli, verso comodità e successo, a nulla valendo l'elemento affettivo, quello che per tanto tempo è stato caratteristica apodittica, che non ha bisogno di dimostrazione, del legame genitore-figlio, atta per sua definizione a superare le difficoltà che il vivere per ciascuno comporta.

Avv. Carmen Patrizia Muratore